

Avv. Massimo Esposito

NOTAIO

Corso Matarazzo - 84048 Santa Maria di Castellabate (SA)

Tel. 0974.960848 - Fax 0974.960703

Corso Garibaldi n.194 - 84122 Salerno - Ufficio secondario

Tel.089 224101 - Fax 089 222796

E-mail: mesposito@notariato.it

Rep. n.5724

Racc. n.4288

REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DI S.R.L. UNIPERSONALE

(decreto legislativo n.175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione"

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n.210 dell'8 settembre 2016)

Il sette giugno duemiladiciassette (7 - 6 - 2017).

In Castellabate, frazione Santa Maria, presso il mio studio al Corso Matarazzo.

Innanzi a me, **Avv. Massimo Esposito, Notaio in Castellabate**, iscritto al Collegio Nctarile di Salerno,

è presente

il **Comune di Castellabate**, con sede alla frazione Santa Maria alla Piazza Lucia, codice fiscale n.81000690651, partita i.v.a. n.00730460656, in persona del Sindaco pro-tempore **Costabile Spinelli**, nato a Castellabate (SA) il 21 giugno 1965, residente, a Castellabate (SA) frazione San Marco, alla Via Catarozze (s.n.c.), cittadino italiano, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Comune, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella predetta

capacità di Sindaco del Comune con i necessari poteri di fir-
ma autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in
delibera del Consiglio Comunale n.24 in data 18
immediatamente esecutiva, che in copia conforme
al presente atto alla lett."A", debitamente inviata
il 30 maggio 2017 sia alla Corte dei Conti, sezione
regionale di controllo per la Campania, che all'A.G.C.M. -

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con comuni-
cazione in pari data di cui al prot. n.13868/2017 che, pre-
via sottoscrizione delle persone costituite e di me Notaio,
in copia si allega al presente atto alla lett."B".
Sono, altresì, presenti:

Di Luccia Vincenzo, nato a Agropoli (SA) il 22 dicembre 1978, residente a Castellabate (SA), frazione Santa Maria, alla Via Asilo Matarazzo n.2, codice fiscale DIC VCN 78T22 A0910;

Sansevieri Emanuela, nata ad Agropoli (SA) il 10 ottobre 1985, residente a Castellabate (SA), frazione San Marco, alla Via Mazzini n.20, codice fiscale SNS MNL 85R50 A091Y;

Ali Mariassunta, nata ad Agropoli (SA) il 15 maggio 1982, residente a Castellabate (SA) alla Via Serrone, codice fiscale LAI MSS 82E55 A091T;

Maiuri Orsola, nata ad Agropoli (SA) il 27 luglio 1985, residente a Castellabate (SA), frazione San Marco, alla Via De Angelis n.19, codice fiscale MRA RSL 85L67 A091H.

che dichiarano di intervenire al presente atto al solo scopo di accettare la carica di amministratori e di sindaco unico. -
Le persone costituite, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale, senza l'assistenza

Registrato a
della Lucania
in data 09/06/17
al numero 1120
Serie IT

Sede Santa Maria di Castellabate (SA) Corso Matarazzo - tel. 0974 960848
Ufficio Secondario Salerno - Corso Garibaldi n.194 - tel. 089 224101 - 089 222796
www.uffici notarili esposito.it info@mesp.it



NOTARILE ESPOSITO



La società ha per oggetto esclusivo la produzione e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale e di beni o servizi strumentali ai soci, e precisamente i seguenti: -----
progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, impianti idrici e di depurazione, videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico; -----
manutenzione strade e segnaletica; -----
gestione del verde pubblico; -----
gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare degli Enti soci, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi; -----
Gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente; -----
gestione delle aree adibite ad Isola Ecologica e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, nei limiti previsti dalla normative in vigore e delle leggi speciali in materia; -----
gestione di impianti sportivi, di strutture polivalenti, di centri congress e di teatri o Sale polifunzionali; -----
gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione votiva; -----
gestione di magazzini e depositaria comunale; -----
gestione di farmacie comunali e di dispensari; -----
progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e traghetti, rivendita biglietti per spettacoli ed eventi, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o velocipedi elettrici a pedalata assistita e/o velocipede; -----
gestione del trasporto scolastico e del servizio mensa; -----
gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto ed alle flotte di pescherecci quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato

anche tramite travel-bill, gestione di distributori di carburante marino, ecc; -----
gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale; -----
servizio di pulizia degli arenili con mezzi meccanici e non; -----
gestione di arenili e di stabilimenti balneari; -----
gestione tribuni per conto degli Enti soci, ivi inclusa la bollettazione, la postalizzazione e la riscossione dei tributi e delle entrate, effettuata comunque entro i limiti delle attività riservate dalla normativa a soggetti iscritti in appositi albi professionali; -----
attività complementari e sussidiarie alle precedenti. -----
Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi. -----

----- **ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** -----

La persona costituita si dichiara edotta e consapevole che i dati e le informazioni acquisiti per il presente atto e quelli in esso contenuti saranno, in parte o integralmente, comunicati a soggetti terzi, sia pubblici che privati, anche in esecuzione di obblighi ed oneri previsti per legge, e pertanto autorizza, per quanto possa occorrere, il trattamento dei relativi dati. -----

----- **ART.8 - SPESE** -----

Le persone costituite dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di circa euro 1.300,00 (milletrecento). -----

----- **ART.9 - DISCIPLINA** -----

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento della normativa in materia attualmente in vigore costituita dal d.lgs. n.175/2016, per la parte relativa alla società a capitale interamente pubblico e non interessata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016, dalle norme del codice civile, dalle norme di cui al presente atto costitutivo e di cui allo schema di statuto debitamente approvato con la citata ed allegata delibera consiliare e preventivamente inviato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, statuto che si allega in copia al presente atto alla lett."F", previa sottoscrizione delle persone costituite e di me Notaio, nonché dalla normativa in materia previgente il citato decreto. -----

Si precisa che la citata normativa attualmente in vigore tiene conto: -----

- della sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016, secondo la quale: "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione dalla legge n.124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizio-

ni attuative"; -----

- nonché del parere n.83 emesso dal Consiglio di Stato in data 17 gennaio 2017, in seguito alla citata sentenza, secondo il quale si indicano al Governo le modalità con cui attuare la sentenza della Corte senza far venir meno le riforme già adottate, affermando: -----

- "che non è necessario intervenire nuovamente sulla legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla Corte in conformità al dettato costituzionale, con la previsione dell'intesa al posto del parere; -----

- che i decreti legislativi già adottati "restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati"; -----

- che il Governo può raggiungere ora l'intesa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata a seconda dei casi, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 281 del 1997); -----


- che il Governo può far confluire tale intesa in decreti correttivi (previsti dalla stessa legge Madia) che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale." -----

- l'allegata delibera consiliare, e l'allegato statuto, hanno tenuto conto di tutto ciò. -----

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico e completato a mano da me Notaio su tre fogli per dieci facciate, ho dato lettura alle persone costituite che mi dispensano dalla lettura di quanto allegato e che, trovando l'atto conforme alla volontà manifestatami, lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a quanto allegato, con me Notaio alle ore diciannove e venti. -----

F.to Costabile Spinelli, Vincenzo Di Luccia, Emanuela Sansavieri, Mariassunta Ali', Orsola Maiuri. -----

F.to Notaio Massimo Esposito. -----



ALLEGATO ²⁰ A ²²

Proc. n. 4288

N° PAP-01289-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 23/05/2017 al 07/06/2017



COMUNE DI CASTELLABATE

(Provincia di Salerno)

Prot. n.
data:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 18 maggio 2017

**OGGETTO: Costituzione della società "CASTELLABATE SERVIZI S.r.l."
Approvazione**

L'anno duemiladiciasette, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17.08 e seguenti, nella sala Don Felice Fierro, in San Marco di Castellabate, debitamente convocato in seduta ordinaria, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

	Cognome	Nome		Presenti
1	SPINELLI	Costabile	- SINDACO	SI
2	MATURI	Luisa	- VICESINDACO	SI
3	DI LUCCIA	Domenico		SI
4	NICOLETTI	Costabile		SI
5	MARTUSCELLI	Elisabetta		NO
6	NIGLIO	Assunta		SI
7	DI BIASI	Marco		SI
8	CARDULLO	Maria Cristina		SI
9	MARINELLI	Salvatore		SI
10	RIZZO	Marco		SI
11	MAURANO	Luigi		SI
12	LO SCHIAVO	Alessandro		SI
13	DI BIASI	Caterina		SI

Totale presenti: 12; Totale assenti: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Gerardina Conti

Il SINDACO Costabile Spinelli, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Costituzione della società "CASTELLABATE SERVIZI S.r.l.". Approvazione Statuto

IL SINDACO

PREMESSO:

- ✓ che sin dal suo insediamento questa amministrazione ha avviato una analisi generalizzata sulla gestione di tutti i servizi al fine di verificare la possibilità di ottimizzare i costi degli stessi;
- ✓ che la costituzione di una società partecipata totalmente dal Comune di Castellabate risulta sostenibile e consente di portare benefici all'Ente in termini economico-finanziari;
- ✓ che dal punto di vista gestionale e per ciò che riguarda gli investimenti la Società è in grado di effettuare interventi previsti anche sfruttando le opportunità offerte dalla maggiore flessibilità contabile e gestionale;
- ✓ che la Società, gestita ed utilizzata in maniera ottimale agevola il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Comune di Castellabate e consente l'efficientamento dei servizi erogati sul territorio

CONSIDERATO:

- ✓ quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- ✓ che questa Amministrazione ritiene fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'Ente può e deve conseguire attraverso lo strumento societario;
- ✓ che il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità d'interesse pubblico da parte di Enti Pubblici Locali è ampiamente noto ed utilizzato in Europa e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/o auto produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa;
- ✓ che un razionale e competente utilizzo di una società pubblica, in particolare, può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare gli investimenti;

EVIDENZIATO che:

- a) il Comune di Castellabate ha una popolazione residente di poco più di 9.000 abitanti mentre nella stagione estiva ospita flussi turistici che incrementano la popolazione presente sul territorio oltre le 55.000 unità causando evidenti difficoltà alla struttura operativa comunale;
- b) l'articolo 13 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" individua le funzioni spettanti al comune: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- c) ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 si intende affidare alla società lo svolgimento di attività strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare, come riportate all'art. 6 dell'allegata bozza di statuto;
- d) che attualmente i citati servizi non sono ancora totalmente implementati dall'Ente e che alcuni di essi vengono gestiti in economia ricorrendo all'acquisto di beni e servizi attraverso la struttura comunale con gravi difficoltà operative.

EVIDENZIATO ALTRESI', che la scelta di costituire una società a responsabilità limitata è motivata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, nella relazione che si allega alla presente proposta;



DATO ATTO che:

- La Società sarà costituita dal comune di Castellabate, ai sensi dell'ex art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore dell'ente o della collettività. La gestione attraverso una società pubblica assicura celerità nell'erogazione dei servizi, snellezza nella gestione delle decisioni e nell'individuazione delle priorità di intervento, flessibilità nella gestione del personale sulla base delle effettive necessità di intervento che possono mutare anche radicalmente nella stagione turistica, quando da 9.000 abitanti si passa ad una presenza di oltre 65.000 persone. La società gestirà servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore della collettività;
- Secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckol, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti in house providing sono:
 - a) totale capitale sociale pubblico (attualmente la corte riconosce anche l'in house providing nei confronti di società miste);
 - b) esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;
 - c) realizzazione della parte prevalente dell'attività svolta dalla società a favore dell'ente o degli enti che la controllano.
- Il capitale sociale della "Castellabate servizi srl" sarà al 100% pubblico, la società sarà soggetta a controllo analogo da parte dell'unico socio comune di Castellabate e svolgerà la sua attività esclusivamente nel territorio del comune e sulla base degli affidamenti effettuati dall'ente socio.

EVIDENZIATO che la scelta di costituire un società a responsabilità limitata per la gestione sia di servizi pubblici a rilevanza economica che di servizi pubblici privi di rilevanza economica è prevista dagli atti di programmazione strategica dell'Ente approvati dal Consiglio Comunale. In particolare, la costituzione della "Castellabate servizi srl" è prevista nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017 (pag. 11) quale obiettivo generale strategico di innovazione;

VISTO:

- ✓ il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.e.i.;
- ✓ la bozza di statuto composta da n. 30 articoli (allegato A), e dato atto che dallo stesso si evince la sussistenza del requisito del controllo analogo ai sensi della normativa vigente nonché della costante giurisprudenza;
- ✓ che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art.42, c.2, lett. E), D.Lgs. n.267/2000, ed art.10 T.U.S.P.;

RITENUTO di poter procedere per quanto sopra specificato alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica con capitale di euro 40.000,00 denominata "Castellabate Servizi S.r.l.";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 la bozza di statuto è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente in data 25.03.2017;

ACQUISITO:

- ✓ il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239, c.1, lett.b), n.3), D.Lgs. n.267/2000;
- ✓ il parere favorevole ex art.49 D.Lgs. n.267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio competente;
- ✓ il parere favorevole ex art.49 D.Lgs. n.267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità Contabile;

PROPONE
al Consiglio Comunale

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di esaminare ed approvare, per l'effetto, lo statuto della "CASTELLABATE SERVIZI SRL" composto da n. 30 articoli;
3. di prendere atto della relazione redatta in ottemperanza alle previsioni dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 allegata al presente provvedimento a formare parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco a costituire una società partecipata totalmente dal Comune di Castellabate con la denominazione sociale "CASTELLABATE SERVIZI SRL" e di fissare in euro 40.000,00 la quota di partecipazione del Comune alla costituenda società pari al 100% delle quote sociali, dando atto che tale spesa è prevista nel bilancio di previsione 2017-2019 e che la costituzione della società è obiettivo di innovazione strategica previsto dal DUP 2017-2019 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.03.2017;
5. di individuare nel Sindaco pro tempore il soggetto legittimato a rappresentare l'Ente in sede di costituzione della società, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e di correggere gli eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono nella volontà espressa dal Consiglio Comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di controllo di legittimità;
6. di prevedere espressamente per la costituenda società:
 - il capitale interamente pubblico;
 - il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di capitali privati a qualsiasi titolo;
 - l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente;
 - l'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
7. di stabilire che prima dell'attivazione della società sarà predisposta e presentata al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la relazione prevista dall'Art. 34, comma 20 e 21, del D.L. n. 179/2012;
8. di dare atto che l'affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base di un piano industriale e del contratto di servizio approvati dal Consiglio Comunale;
9. stabilire che alla società verranno annualmente erogati specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa nazionale;
10. di incaricare i Responsabili dei Servizi, ognuno per le rispettive competenze, di dare attuazione a quanto deliberato, ponendo in essere tutti gli atti conseguenti necessari.
11. di disporre la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del C.C. nella distinta partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, e. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e di trasmettere, ai sensi art. 5 e.3 del D.Lgs 175/2016 alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
12. di dichiarare la successiva deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO
(Cosabale SPINELLI)



Comune di Castellabate

Relazione illustrativa delle ragioni di cui all'art. 5,
comma 1, del D.Lgs. 175/2016.





PREMESSA

L'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 detta specifiche disposizioni in materia di obblighi motivazionali relativi alla decisione di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquisire partecipazioni. Il citato articolo testualmente recita:

A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

Punti chiave delle motivazioni del ricorso alla società sono pertanto:

- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta;
- La convenienza economica e la sostenibilità finanziaria in considerazione delle alternative nella gestione dei servizi (diretta/esternalizzazione);
- Compatibilità con i principi di efficacia, efficienza ed economicità;

La costituenda "Castellabate servizi" ha nel proprio oggetto sociale sia la "produzione di beni e servizi a favore dell'Ente e della collettività" che la gestione di "servizi pubblici economici".

Produzione di beni e servizi a favore dell'Ente e della collettività

(Servizi Strumentali come da Pareri AGCM: AS597 - AS591 - AS692 - AS663 - AS590 - AS587 - AS583 - AS617 - AS600 - AS595 - AS593 - AS582 - AS575 - AS527)

RAGIONI E FINALITÀ'

L'Economia primaria del Comune di Castellabate è legata al turismo, ed il fenomeno turistico che investe il territorio ha carattere fortemente stagionale con la conseguenza che la struttura comunale, dimensionata per un Ente di circa 9.000 abitanti, per quattro mesi l'anno si trova a gestire servizi per una platea media di circa 65.000 fruitori. Tale circostanza unita alla rigidità della struttura amministrativa degli Enti locali e delle procedure amministrative comporta diverse disfunzioni nel periodo di presenza dei turisti.

Le disfunzioni principali sono relative processi decisionali anche con riferimento ad attività ordinarie da svolgere in periodi particolari – coincidenti con il periodo di ferie per dipendenti e fornitori.

Tali disfunzioni generano aggravii di costi, allungamento dei tempi per la risoluzione di problematiche ordinarie (es: manutenzioni strade, segnaletica, verde pubblico, etc...) e peggioramento del livello di servizio proprio nel corso della stagione turistica.

In tale contesto la struttura di una società di capitali risulta essere maggiormente efficace ed efficiente in quanto per definizione maggiormente dinamica potrà attuare in maniera diretta gli indirizzi formulati dall'Ente nell'ambito delle attività affidate con il contratto di servizio dimensionandosi e organizzandosi in conformità alla stagionalità delle attività (fattispecie non applicabile dalla struttura comunale) con un conseguente miglioramento nella tempestività di svolgimento delle attività, controllo diretto dei costi da parte dell'Ente e crescita della qualità dei servizi per l'Ente e per la collettività.



CONVENIENZA/SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Il controllo diretto dei costi nell'ambito del controllo analogo esercitato dall'Ente e del contratto di servizio unito all'economicità di gestione tipica delle società di capitali, consentirà la razionalizzazione e il contenimento dei costi di gestione, con un conseguente efficientamento gestionale in grado di incidere sui costi dei beni e servizi forniti all'ente ed alla collettività.

In particolare è bene evidenziare che attualmente i servizi manutentivi del patrimonio comunale, delle spiagge e del verde pubblico sono gestiti dall'ente in economia mediante affidamenti a terzi dei singoli servizi/forniture. Tale gestione non organica e scarsamente programmata incide sul bilancio comunale per circa € 200.000,00 annui (media triennio 2014/2016) con un costo medio per intervento di € 10.000,00. La mancanza di organicità e di programmazione degli interventi ha come conseguenza che gli stessi sono effettuati prevalentemente in regime di emergenza con procedure di affidamento diretto che penalizzano l'economicità degli stessi.

La scelta di costituire una società che si occupi tra le altre cose della produzione di beni e servizi a favore dell'Ente è dettata, tra l'altro, dalla volontà dell'Ente di organizzare i servizi in modo organico per raggiungere il duplice obiettivo di ottenere dei risparmi di spesa e un miglioramento in termini di efficienza.

In merito alla sostenibilità finanziaria è opportuno definire quale limite di costo dei servizi il costo attuale degli stessi servizi gestiti dall'Ente in economia ridotto del 10% nel primo anno e del 20% nel triennio con un fatturato previsto di € 180.000,00/anno per i servizi in discorso.

ALTERNATIVE GESTIONALI – EFFICACIA EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Le alternative tipicamente disponibili sono la gestione diretta e l'affidamento a terzi a mezzo gara. In merito alla gestione diretta le criticità dovute al turismo stagionale ed alla rigidità della struttura e dei processi decisionali dell'Ente hanno negli anni evidenziato disfunzioni e diseconomie.

Tali criticità risultano non superabili alla luce della rigidità e dei limiti (di spesa e di utilizzo) nella gestione del personale degli enti locali e dei processi decisionali.

La gestione attraverso esternalizzazione risente della differente logica con la quale le imprese approcciano ai servizi che vede il profitto come obiettivo principale e dei limiti del mercato locale che risulta essere estremamente ristretto con riferimento a servizi a basso valore aggiunto e alto livello di manodopera (manutenzioni in genere) per i quali il livello di costo risulta essere alto rispetto all'ordinarietà soprattutto nei periodi di maggiore necessità per l'Ente, ovvero durante la stagione estiva.

Pertanto la gestione attraverso la società in house risulta preferibile e rispondente ai principi di efficacia efficienza ed economicità.

Servizi pubblici economici

RAGIONI E FINALITA'

La scelta di gestire tali servizi attraverso una società pubblica in house è da riscontrarsi nella elevata stagionalità che contraddistingue il nostro territorio e presuppone un pieno utilizzo dei stessi (si pensi ad esempio ai parcheggi) nella stagione estiva contrapposto allo scarso utilizzo nel periodo invernale.

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica alla "Castellabate servizi srl" permette all'Ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la



massima accessibilità agli stessi e di garantire alti standard qualitativi di vita. Il potere di indirizzo e controllo dell'Ente consiste anche nella predisposizione di Piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con la clientela/utenza e all'introduzione di strumenti di partecipazione e di pagamento dei servizi innovativi volti ad agevolare i fruitori del Servizio.

L'affidamento dei servizi aventi rilevanza economica alla Società "in house providing" è conveniente, sempre dal punto di vista gestionale, rispetto all'affidamento ad un soggetto privato con sottoscrizione di un contratto di servizio, in quanto consente all'Ente di effettuare un forte controllo sulla gestione adottando per tempo gli eventuali provvedimenti correttivi.

CONVENIENZA/SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

L'affidamento del Servizio alla Società "in house providing" garantisce all'Ente:

- lo sviluppo, la conservazione e il consolidamento del know how nella gestione dei servizi generatosi e che genererà negli anni;
- l'effettuazione degli investimenti necessari (soprattutto con riferimento al comparto Porto e Parcheggi) tesi al miglioramento dell'efficienza del Servizio, finanziati principalmente con le tariffe stabilite per i contribuenti;
- la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società grazie agli eventuali dividendi distribuiti;
- il mantenimento del margine operativo e dell'utile netto della gestione del Servizio all'interno del "Gruppo pubblico locale" piuttosto che a imprese private;
- l'unitarietà dell'interfaccia tra cittadino e gestore del Servizio, della gestione del Servizio e del sistema di riscossione, che portano a evidenti economie di scala.



ALTERNATIVE GESTIONALI - EFFICACIA EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

In ordine alle alternative:

1. Concessione di servizio a terzi.

Per quanto concerne la concessione di servizi, tale modalità di affidamento non risulta conveniente, in quanto gli ipotetici risultati economici incrementali relativi ai servizi non confluirebbero nella disponibilità del "Gruppo pubblico locale" di Castellabate e, di conseguenza, della collettività.

2. Appalto di servizi

La modalità di affidamento in oggetto non risulta utilmente attuabile in quanto i rapporti con l'utenza, in tale caso, dovrebbero essere intrattenuti direttamente dal Comune, che non ha la struttura organizzativa per lo svolgimento conveniente dei servizi, mentre i Servizi stessi sarebbero realizzati attraverso il coinvolgimento di imprese private terze. La necessità dell'Ente è quella di garantire un'efficace interfaccia tra cittadino e gestore del servizio e la gestione unitaria del servizio, del sistema di riscossione e della customer satisfaction, obiettivi non agevolmente perseguibili con la sottoscrizione di un contratto di appalto.

3. Gestione diretta

L'implementazione di una gestione diretta dei servizi da parte dell'Amministrazione comporterebbe spese in termini di gestione del personale vietate dalle disposizioni normative attuali stante i limiti esistenti all'incremento della dotazione organica d

personale del Comune ed investimenti fuori dalla portata dell'Ente, nonché un minor controllo economico-contabile dei servizi ottenibile con il ricorso alle procedure pubbliche dell'Ente rispetto alle norme privatistiche applicabili mediante una Società di capitali, sebbene totalmente controllata dal socio pubblico.

Pertanto la gestione attraverso la società in house risulta preferibile e rispondente ai principi di efficacia efficienza ed economicità.

In merito alle motivazioni ed alle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" sia di servizi pubblici con rilevanza economica, di servizi pubblici privi di rilevanza economica con il carattere della strumentalità saranno predisposte specifiche relazioni ai sensi dell'art. art. 34, commi 20 e 21, Dl. n. 179/12. Con tali relazioni saranno analizzate in modo approfondito e dettagliato per singolo affidamento le ragioni, sia gestionali che economico-finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per l'affidamento "in house" rispetto alle altre e la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta, nonché gli obiettivi che si intende raggiungere in termini di efficacia efficienza ed economicità.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Bonino





CASTELLABATE SERVIZI SRL

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "CASTELLABATE SERVIZI SRL".

Art. 2 - Soci

Potranno assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo:

- a) gli Enti locali ovvero unioni/associazioni o consorzi tra detti soggetti;
- b) le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici;
- c) le società a totale capitale pubblico.

Art. 3 - Natura della Società

3.1 La società è costituita e partecipata dai soci con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi.

3.2 La società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica degli stessi beni e servizi.

3.3 La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi.

3.4 La società opera a favore degli Enti Soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllati. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett.b) del D. Lgs. n.50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art.5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successive art.6.4.

3.5. In ogni caso, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3.6. La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché di quelli contenuti nell'art. 35, comma 3, D. lgs. n. 165/2001. Per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo 3.6 la società adotta appositi regolamenti.

3.7 Gli enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o del Presidente o di un loro delegato. Per i soci diversi dagli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso.

Art. 4 - Sede

4.1 La società ha sede nel Comune di Castellabate (SA).

4.2 La società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi e istituire filiali, uffici, sportelli, depositi e stabilimenti secondari su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei comuni in cui sono presenti gli enti costituenti, partecipanti o affidanti di cui al punto 3.4.

Art. 5 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Oggetto

6.1 La società ha per oggetto esclusivo la produzione e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale e di beni o servizi strumentali ai soci, e precisamente i seguenti:

- progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, impianti idrici e di depurazione (ad esclusione del servizio idrico integrato), videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico;
- manutenzione strade e segnaletica;
- promozione turistica e del territorio compresa l'organizzazione e gestione di eventi;
- gestione del verde pubblico;
- gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare degli Enti soci, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi;
- gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente;
- gestione delle aree adibite ad Isola Ecologica e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, nei limiti previsti dalla normative in vigore e delle leggi speciali in materia;
- gestione di impianti sportivi, di strutture polivalenti, di centri congress e di teatri o Sale polifunzionali;
- gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione votiva;
- gestione di magazzini e depositaria comunale;
- gestione di farmacie comunali e di dispensari;
- progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e traghetti, rivendita biglietti per spettacoli ed eventi, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico), locazione e



noleggio a terzi di mezzi di trasporto, senza conducente, in genere compresi veicoli elettrici e/o ad alimentazione ibrida e/o velocipedi elettrici a pedalata assistita e/o velocipede;

- Gestione del trasporto scolastico e del servizio mensa scolastica;
- Gestione dei servizi portuali relativi alla nautica da diporto ed alle flotte di pescherecci quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo gestione di ormeggi, campi boa, servizi di scalo ed assistenza tecnica delle imbarcazioni effettuato anche tramite travel-lift, gestione di distributori di carburante marino, ecc;
- Gestione dei servizi pubblicitari e di affissione sul territorio Comunale;
- Servizio di pulizia degli arenili con mezzi meccanici e non;
- Gestione di arenili e di stabilimenti balneari;
- Gestione tributi per conto degli Enti soci, ivi inclusa la bollettazione, la postallizzazione e la riscossione dei tributi e delle entrate, effettuata comunque entro i limiti delle attività riservate dalla normativa a soggetti iscritti in appositi albi professionali;
- Attività complementari e sussidiarie alle precedenti;

Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.



Art. 7 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai dati iscritti presso la CCIAA e il Registro Imprese.

Art. 8 - Capitale Sociale

8.1 Il capitale della società è di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), diviso in quote come per legge.

Per i conferimenti si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2464 e 2465 del c.c..

8.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. In caso di aumento del capitale è riservato ai soci il diritto di opzione così come disciplinato al successivo art. 9.

8.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 - Diritto d'Opzione

9.1 In caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.

9.2 L'esercizio del diritto di opzione dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa dal socio in Assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, con le modalità ed i termini previsti dalla delibera di aumento del capitale. Si applicano le disposizioni dell'art. 2481 bis c.c..

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni, diritto di prelazione e clausola di gradimento

10.1 Le quote sono trasferibili unicamente a favore di altri soci e/o a favore di enti locali, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o società a totale partecipazione pubblica, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1 e 2 del presente statuto, nonché delle disposizioni pubblicistiche vigenti, regolanti la partecipazione di pubbliche amministrazioni a società di capitali, alle condizioni di seguito indicate.

10.2 Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare quanto previsto nell'art. 1 del presente statuto e gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli Enti di cui agli artt. 2 e 3 ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote.

10.3 Nella dizione "trasferimento di quote" s'intendono compresi tutti quei negozi e/o atti in forza dei quali si consegua, in via diretta od indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali su quota o diritti di opzione della società.

10.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio e/o atto non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

10.5 Durante i primi 3 (tre) anni dall'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, è fatto divieto ai Soci di trasferire interamente la propria partecipazione sociale.

10.6 E' fatto altresì divieto ai Soci che fanno ingresso nella compagine sociale di trasferire interamente la propria partecipazione sociale durante i primi 3 (tre) anni dalla data di efficacia dell'acquisto della quota sociale.

10.7 Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto tra i soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

10.8 Pertanto il socio che intende vendere, o, comunque, trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova dell'avenuto ricevimento da parte del destinatario, all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
- b) le quote dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi

entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte, della data fissata per il trasferimento.

10.9 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, così come meglio specificato ai punti successivi.

10.10 Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quel socio che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

10.11 Qualora nella comunicazione sia indicato, come acquirente, un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

10.12 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

10.13 Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania (SA), su richiesta della parte più diligente.

10.14 Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

10.15 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore:

a) risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà, comunque, al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento, a favore dei soci aventi il diritto di prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore, oppure il socio, che intende procedere al trasferimento, avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione, dandone notizia all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata, in copia, anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

10.16 Il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio offerente.

10.17 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in proporzione alla partecipazione del socio che esercita il diritto, indicando, altresì, la parte massima delle quote offerte, che il socio è disposto ad acquistare, nel caso in cui gli altri soci o alcuni tra essi non esercitino il loro diritto di prelazione; qualora

nessun socio intenda acquistare le quote offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle quote stesse, sarà libero di trasferire tutte le quote all'acquirente indicato nella comunicazione, purché nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 10.1 e delle successive previsioni in tema di clausola di gradimento, entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle quote di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quali quote acquistare tra quelle oggetto del trasferimento.

10.18 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui sopra; il diritto di prelazione non spetta nel caso di costituzione di pegno.

10.19 Il socio potrà cedere liberamente la partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso dell'Assemblea dei Soci, alla quale deve essere comunicato, dal Consiglio di Amministrazione, il potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contestualmente alla convocazione dell'Assemblea.

10.20 Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto possa contrastare con gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli Enti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, nonché qualora il trasferimento della partecipazione comporti, o abbia come conseguenza, la violazione di disposizioni normative regolanti la partecipazione di pubbliche amministrazioni a società di capitali.

10.21 L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione.

Art. 11 - Recesso - Esclusione del socio

11.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2458, quarto comma, c.c.;



- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- j. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Il socio, che intende recedere dalla società, deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.3 La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

11.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese.

11.6 Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.7 La liquidazione delle partecipazioni del socio receduto avverrà ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.8 L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che:

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti della società, delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto, è attribuita in via esclusiva ai soci ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società. In particolare, l'Assemblea delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci stessi sottopongono alla sua approvazione.

12.2 In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;



b) l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale, atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici, finanziari, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale pluriennale;

c) le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;

d) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

e) la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe;

f) la nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;

g) l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;

h) la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;

i) la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna ;

j) l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;

k) l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;

l) la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio;

m) la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda;

n) l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche semestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predisporre e sottoporre ai soci circa lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative assunte dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che i soci esercitano sulla società ai sensi dell'articolo 3.3. del presente statuto; o) la decisione, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 16, comma 5 del D.lgs n. 175/2016, di rinunciare ad affidamenti diretti da parte degli enti pubblici soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o parte dei rapporti di fornitura, con soggetti terzi.

12.3 L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplinari relativi a singole attività o singoli servizi svolti dalla società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi.

12.4 L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo una sintetica relazione sull'attività svolta.

12.5 Ciascun socio può demandare alla competenza dell'Assemblea la decisione della Società su questioni strettamente attinenti alla gestione di servizi da esso affidati alla Società stessa.

12.6 In tal caso, il socio interessato convoca l'Assemblea nelle forme di cui all'art. 14.

12.7 L'Assemblea assume le decisioni relative alle questioni poste all'ordine del giorno dal singolo socio ai sensi dei paragrafi 12.5 e 12.6 in un'unica seduta, senza possibilità di seconda convocazione. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art. 18.1.

12.8 Qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita ovvero sia assunta una decisione contraria alla volontà del socio che ha convocato l'Assemblea, questo ha diritto di recedere dalla società nelle forme di cui all'art. 11.2 e seguenti. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la seduta Assembleare.

Art. 13 - Diritto di Voto

13.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti al registro imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

13.2 Il socio moroso che non ha adempiuto agli obblighi di conferimento non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o dall'Organo di controllo, o anche da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci; l'Assemblea può altresì essere convocata dal singolo socio nei casi previsti al precedente articolo 12.5.

14.2 L'Assemblea è convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, telegramma, e-mail), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro imprese. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.3 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

14.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di loro assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

15.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.3 Fatte salve le decisioni nelle materie elencate al precedente punto 12.2, che devono essere assunte con il metodo assembleare, è consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16 - Deleghe

16.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

16.2 La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 15 comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 - Quorum Costitutivo e Deliberativo

18.1 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e del numero dei soci. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea e dei soci presenti.



18.2 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità.

18.3 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. e) anche in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità.

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. a), b), c), d), f), g), h), e o), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera all'unanimità.

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. i), j), k), l), m) ed n), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea e i 2/3 dei Soci presenti.

18.4 Restano, in ogni caso, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

In caso di Assemblea convocata dal singolo socio, ai sensi dei precedenti commi da 12.5 a 12.6, trovano applicazione i quorum ivi previsti.

18.5 In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere dell'Assemblea di cui all'art. 12.2, o, in caso di seconda convocazione, del quorum costitutivo previsto dall'art. 18.3., sarà immediatamente convocata una successiva seduta, non oltre 15 gg dalla precedente, avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.

18.6 Se anche in tale successiva seduta non sono raggiunti il quorum necessario per la costituzione dell'assemblea o l'approvazione della deliberazione, si verifica una situazione definita di "Stallo Decisionale"; in tal caso i Soci, su impulso del Presidente della Società e/o del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico, si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi venti giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).

18.7 Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione.

18.8 Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non sia stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale").

18.9 In ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale, la proposta di deliberazione dalla quale è conseguita tale situazione di Insanabile Stallo Decisionale potrà essere approvata dall'Assemblea, regolarmente costituita con la presenza di oltre la metà del capitale sociale e oltre la metà dei soci, a maggioranza assoluta dei soci e del capitale sociale, a prescindere dall'oggetto della deliberazione. Ciascun socio che esprima in Assemblea voto contrario alla deliberazione così assunta avrà diritto di recesso dalla società, che potrà essere esercitato nei tempi e modi di cui al precedente art. 11. Il socio assente a tale seduta assembleare non avrà diritto di recesso.

Art. 19 - Disposizioni finalizzate a realizzare i requisiti del controllo analogo.

19.1 La società opera nei limiti e nel rispetto del "Piano di impresa" predisposto dall'Organo amministrativo della società e approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente almeno con cadenza triennale;

19.2 Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.lgs n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono di efficacia, siccome volte a far conseguire ai soci un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici e/o servizi, le seguenti clausole statutarie:

a) art. 2;

b) art. 3;

c) art. 6.4; d) art. 12;

e) art. 18;

f) art. 21.4.

Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile.

Art. 20 - Nomina, Composizione e Durata dell'Organo Amministrativo

20.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in presenza delle condizioni previste dalla normativa pro-tempore applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati con decisione dei Sindaci dei Comuni soci ovvero in caso di socio unico con decreto del Sindaco del Comune socio unico. Gli amministratori sono rieleggibili.

20.2 Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità o inconferibilità stabiliti dalla suddetta normativa.

20.3 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

20.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nel caso in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri si applica l'art. 2386 c.c.

Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2385 c.c..

20.5 In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

20.6 Le decisioni dell'Organo Amministrativo dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

PERNO

21.1 L'Organo Amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa.

21.2 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione l'attribuzione da parte del Consiglio, di amministrazione di deleghe di gestione sarà possibile solo a favore di uno dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. In ogni caso è esclusa la carica di vice-presidente.

21.3 Oltre alle funzioni riservate per legge all'Organo Amministrativo, quest'ultimo non può delegare ad uno dei suoi componenti neppure le seguenti:

- la prestazione di garanzie reali e/o personali e l'acquisto ed alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, e costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, per valori superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno;

- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie;

- la predisposizione dei piani industriali e predisposizione del rendiconto consuntivo annuale.

21.4 L'Organo Amministrativo, qualora un socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio richiedente e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.

Art. 22 - Convocazione e svolgimento del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

22.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di controllo, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

22.3 Il Consiglio si riunisce nella sede della società o in altro luogo in Italia.

22.4 La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri, o in ogni caso almeno ogni tre mesi.

22.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci.

22.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente

dell'assemblea insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

22.7 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma salvi i casi di legge e dunque anche i casi di cui all'art. 2475, comma 5° codice civile, le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta. Il testo della decisione deve essere comunicato per iscritto a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, mediante fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o al recapito degli amministratori, sindaco unico o sindaci effettivi, se nominati, comunicato all'atto della nomina (o successivamente in caso di modifica).

22.8 Per l'adozione delle decisioni tramite consultazione scritta è necessario che il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori sia comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall'invio del testo da parte dello stesso mediante telegramma o telefax ovvero lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento).

22.9 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione di consenso pervenuta. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

22.10 Qualora il consenso scritto circa la decisione proposta sia trasmesso alla società tramite telefax, è fatto obbligo a ciascun amministratore di trasmettere l'originale alla società tramite lettera raccomandata a/r ovvero tramite lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento) entro 3 (tre) giorni dalla trasmissione via telefax.

Art. 23 - Validità delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto dato dal Presidente.

23.2 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 24 - Compensi degli Amministratori

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2 I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità, che, qualora superiore, è alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente punto. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente sia al momento della nomina, che nel corso dell'esecuzione del mandato di amministratore.

24.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti di quanto previsto all'art. 12, secondo comma, lettera e).

24.4 In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

SALENNO

Art. 25 - Poteri del Presidente

25.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci (ovvero con decreto sindacale del Socio Unico) all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

25.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso è sostituito dall'Amministratore più anziano di età. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 26 - Organo di controllo e Revisore

26.1 L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

26.2 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

26.3 La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore al tempo nominato.

26.4 All'organo di controllo, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti qualora con decisione dei soci non sia contestualmente nominato un revisore.

26.5 Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o dall'altra normativa applicabile.

26.6 Il corrispettivo dei Sindaci e del Revisore, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

26.7 Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

26.8 È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

26.9 La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 27 Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del Revisore o dell'Organo di controllo (articolo 2429 del Codice Civile) è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Revisore o dell'Organo di controllo dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Art. 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione. Il pagamento degli utili sarà eseguito nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 29 - Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste e regolate dalla legge. Nei casi in cui si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti necessari previsti dalla legge senza indugio.

Art. 30 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e le leggi speciali in materia.



Salerno

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
AREA III - ECONOMICO - FINANZIARIA
(Dott. Giuseppe BONINO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA
(Dott. Giuseppe BONINO)

CERTIFICATO DI DEPOSITO

(art. 7 del Regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale)

Si certifica che la presente proposta di deliberazione è stata depositata in data 16.05.2017 alle ore 11.00

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Gerardina Conti)



COMUNE DI CASTELLABATE

Proprietà della eMail:

Data di Spedizione: 16/05/17 15:14:15

Tipo posta: certificata

Mittente: dott_carminesullo@cgn.legalmail.it

Autore: anmontone

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE PROPOSTA COSTITUZIONE SOCIETA' IN HOUSE

Testo



Comune di Castellabate



C.C. 25_0013868/2017
Proc.G.0012464/2017 - E - 16/05/2017 15:23:05
Trasmissione AREA_03_ECONOMICO_FINANZIARIA

Si invia in allegato verbale n. 14 per il parere sulla costituzione da parte del Comune di Castellabate di una società In house.

Il Revisore Unico

Dott. Carmine Sullo

..

Allegati:

14. VERBALE N. 14 SOC. IN HAUSE.pdf

originalMessage.eml

Smistamento/Altri destinatari interni

AREA_#_SEGRETARIO

AREA_03_ECONOMICO_FINANZIARIA_TRIBUTI

ALERNO



COMUNE DI CASTELLABATE
Provincia di Salerno

REVISORE UNICO DEI CONTI

Al Sindaco del Comune di Castellabate

Verbale n. 14/2017 del 16/05/2017

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per la costituzione di una società a responsabilità limitata con socio unico per la gestione dei servizi in house

Il Revisore Unico dei Conti, in data 27.03.2017 alle ore 14.30 presso l'Ufficio Ragioneria del Comune di Castellabate, esamina la documentazione consegnatagli in questa sede al fine di esprimere il parere di competenza.

L'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 indica i pareri obbligatori che l'Organo di Revisione deve formulare su proposte di deliberazione da proporre al Consiglio Comunale su atti fondamentali di gestione.

Tra i pareri obbligatori, nella funzione di collaborazione con il massimo Organo dell'Ente, rientrano i pareri relativi agli atti attribuiti al Consiglio dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000, al fine di evitare i negativi riflessi sul bilancio dell'ente delle gestioni dei servizi affidati ad organismi partecipati.

IL REVISORE UNICO

PREMESSO CHE in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124;

VISTI in particolare i seguenti articoli:

- Articolo 3 (TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA)
che stabilisce:

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale"

- Articolo 4 (FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE) che al comma 4 stabilisce:

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Al comma 2 stabilisce:

Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ... (omissis);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliaria, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".



- Articolo 11 (ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO) che stabilisce:

1. (omissis)
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
- 6 (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

(...) ommissis"

- Articolo 16 (SOCIETÀ IN HOUSE) che stabilisce:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

(...) Omissis"

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016;

ESAMINATA la documentazione allegata alla proposta di deliberazione costituita dalla bozza dello statuto della costituenda società;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario sotto il profilo contabile e tecnico;

eseriti i seguenti controlli

- che la forma societaria e l'entità della partecipazione sono compatibili con le norme statutarie dell'ente;
- che la stessa attività non sarà esercitata né direttamente né indirettamente da altri organismi;
- che per la costituzione della società saranno rispettate le disposizioni regolamentari dell'ente;
- che il capitale della società sarà interamente pubblico;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione prevede che prima dell'attivazione della società e dell'affidamento dei servizi sarà predisposto uno specifico piano industriale e che pertanto il presente parere è espresso limitatamente alla conformità dello statuto alle previsioni normative di cui al TUEL e al D.Lgs. 175/2016, nonché alle previsioni statutarie e regolamentari;

SI RISERVA di esprimere specifico parere di merito all'esame del piano industriale e del contratto di servizio;

ESPRIME

Parere favorevole limitatamente alla proposta di costituzione e alla bozza di statuto allegato alla proposta di deliberazione in esame.


Raccomanda all'amministrazione di predisporre, in uno al piano industriale ed al contratto di servizio, una adeguata relazione circa le motivazioni e le modalità dell'affidamento alla costituenda società in house dalla quale emergano con chiarezza i vantaggi per l'Ente e la collettività. Tale relazione dovrà approfondire gli elementi analitici, riportati nella proposta di deliberazione, anche

123

sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria circa la necessità di costituzione della società per il perseguimento delle finalità istituzionali evidenziando le ragioni che giustificano tale scelta.

Evidenzia che copia del provvedimento di costituzione della società dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, sezione di Controllo della Campania ed all'Autorità Antitrust, ai sensi dell'Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Il Rapsora Ufficio
Dott. Carmine Stillo



SALENTO

Presenti: 12

Il **Sindaco-Presidente** introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 2 dell'o.d.g., ad oggetto: **"Costituzione della società "CASTELLABATE SERVIZI S.r.l.". Approvazione"**.

UDITI tutti gli interventi relativi alla discussione, che sono integralmente riportati nel testo allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui stesura è avvenuta mediante servizio di decrittazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"Costituzione della società "CASTELLABATE SERVIZI S.r.l.". Approvazione"**.

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ASSUNTO il parere del **Revisore dei Conti**, Dot. Carmine Sullo, espresso con verbale n. 1 del 16.05.2017 ed acquisito al protocollo dell'ente con nota-pec prot. n. 12464 del 16.05.2017.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 15 del vigente regolamento delle adunanze del Consiglio comunale;

VISTO l'allegato documento a firma dei consiglieri di minoranza, letto dal consigliere Marco Rizzo con cui si è dichiarato il proprio voto contrario alla proposta di deliberazione;

PRESO ATTO DELLA VOTAZIONE RESA PALESE PER ALZATA DI MANO E CHE HA SORTITO IL SEGUENTE ESITO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

Presenti: **12**

Votanti: **12**

Favorevoli: **8** (SINDACO, MAIURI, MARTUSCELLI, CARDULLO, NICOLETTI, DI LUCCIA, MARINELLI, DI BIASI M.)

Contrari: **4** (LO SCHIAVO, DI BIASI C., MAURANO, RIZZO)

Astenuti: **0**

D E L I B E R A:

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: **"Costituzione della società "CASTELLABATE SERVIZI S.r.l.". Approvazione"**, nelle risultanze formulate dalla proponente.

2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: **12**

Votanti: **12**

Favorevoli: **8** (SINDACO, MAIURI, MARTUSCELLI, CARDULLO, NICOLETTI, DI LUCCIA, MARINELLI, DI BIASI M.)

Contrari: **4** (LO SCHIAVO, DI BIASI C., MAURANO, RIZZO)

Astenuti: **0**

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 18.47

Delibera C.C. n. 23 del 18 maggio 2017

Oggetto: Costituzione della società "CASTELLABATE SERVIZI S.r.l." Approvazione

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Costabile SPINELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gerardina CONTI

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 23 MAG 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina CONTI

PUBBLICAZIONE

Si attesta la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale <http://www.comune.castellabate.sa.it/> (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, li 23 MAG 2017

LA RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Giuseppina DURAZZO



Giuseppina Durazzo



COMUNE DI CASTELLABATE (SA)

Per copia conforme all'originale
Castellabate, il 06.06.2017

COMUNE DI CASTELLABATE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa GERARDINA CONTI



Gerardina Conti



ALLEGATO ³
PEC n. 4288



Comune di Castellabate

Provincia di Salerno



Patrimonio mondiale UNESCO



Parco nazionale del Cilento



Bandiera Blu



Borghia bella d'Italia



Aree Lariankema/Parco Globale

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

Prot. n. _____

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo per la Campania
PEC: pec.campania.controllo@cor-teconticart.it


Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma
PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it

OGGETTO: Art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 – Trasmissione deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.05.2017 ad oggetto "Costituzione della società – Castellabate servizi srl – approvazione".

In allegato alla presente si trasmette ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, l'atto deliberativo adottato in data 18.05.2017 di costituzione della società "Castellabate servizi srl" a totale partecipazione del Comune di Castellabate (SA).



Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Boino





Comune di CASTELLABATE

Provincia di Salerno

Piazza Lucia - fraz. S. Maria - 84048 Castellabate (SA)

ALLEGATO ^C

RCC. N. 4288

Ufficio del Sindaco

tel. 0974.962302 - fax 0974961188 - sindaco@comune.castellabate.sa.it
sede: P.zza Lucia fraz. S. Maria

Prot. nr. _____ del _____

decreto nr. 5 /2017

DECRETO DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN
HOUSE "CASTELLABATE SERVIZI SRL"

IL SINDACO

Richiamato l'articolo 50, comma 8, D.Lgs n.267/2000, a mente del quale, sulla base degli indirizzi stabilito dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

Visto l'articolo n.59 dello statuto del Comune di Castellabate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 19.02.2005;

Vista la bozza di statuto della "Castellabate Servizi Srl" approvata con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 18 maggio 2017 ed in particolare l'articolo 20, comma 1, dello statuto stesso in base al quale "La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in presenza delle condizioni previste dalla normative pro-tempore applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati con decisione dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili";

Visto l'avviso pubblico esplorativo per la presentazione di candidature per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della Società Castellabate servizi srl, affisso all'albo pretorio on line il 29.05.2017;

Preso atto di quanto disposto dall'articolo 24 della bozza di statuto della "Castellabate Servizi Srl" in base al quale spetta all'assemblea dei soci assegnare un'indennità o in alternative un rimborso spese sostenute in ragione del proprio ufficio;

NOMINA

Componenti del Consiglio di Amministrazione della "Castellabate Servizi Srl" con incarico fino al 31.12.2017:

- 1- Dott. Vincenzo Di LUCCIA, nato a Agropoli il 22.12.1978 e residente a Castellabate via Asilo Matarazzo, n.2, in qualità di presidente;
- 2- Emanuela SANSEVIERI, nata a Agropoli il 10.10.1985 e residente in Castellabate alla via Giuseppe Mazzini, n. 20, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3- Mariassunta ALI', nata a Agropoli il 15.5.1982 e residente a Castellabate alla via Serrone, snc., in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione;

Castellabate (SA), li 07giugno2017

IL SINDACO



Costabile Spinelli

Costabile Spinelli

07-06-2017 *ott.*

IL CAPOGRUPPO CONSIGLIERI
(Giuseppina Durando)



Giuseppina Durando



Comune di CASTELLABATE
 Provincia di Salerno
 Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)



Comune di Castellabate



c_125_0014607/2017
 Prt.G.0014607/2017 - U - 07/06/2017 14:15:21
 Smistamento: AREA_01_AMMINISTRATIVA

ALLEGATO n° D


PRCC n. 4288

Ufficio del Sindaco

tel. 0974.962302 – fax 0974961188 – sindaco@comune.castellabate.sa.it
 sede: P.zza Lucia fraz. S. Maria

Prot. nr. _____ del _____

decreto nr. 6/2017



IL SINDACO

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 18 maggio 2017 è stata approvata la bozza di statuto della "Castellabate Servizi Srl" la quale, all'articolo 26, comma 1 e 2, dello statuto stesso prevede l'obbligatorietà dell'Organo di controllo "..... costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni";

Rilevato che si ritiene di individuare la dott.ssa Orsola MAIURI quale Sindaco Unico con funzione di revisore dei conti della Società Castellabate Servizi Srl;

Vista la dichiarazione resa dallo stesso in merito ai requisiti ed alle condizioni di conferibilità e compatibilità dell'incarico;

Visto l'avviso pubblico esplorativo per la presentazione di candidature per la nomina del Sindaco unico della Società Castellabate servizi srl, affisso all'albo pretorio on line il 29.05.2017

Visto il D.Lgs n.175/2016

NOMINA

Quale Sindaco Unico con funzioni di revisore dei conti della "Castellabate Servizi Srl" la dott.ssa Orsola MAIURI, nata ad Agropoli il 27.07.1985, residente in via Carlo De Angelis, 19

DECRETA

COMUNE DI CASTELLABATE - Provincia di Salerno
 Piazza Lucia – fraz. S. Maria – 84048 Castellabate (SA)

Di stabilire che il compenso annuo del Sindaco Unico venga fissato in misura pari al 50% ,omnicomprensivo, del compenso previsto per il revisore unico dei conti del Comune di Castellabate così come da delibera di C.C. n. 5 del 17.03.2016, oltre CNP ed IVA e, che l'incarico resti fino al 31.12.2017.

Castellabate (SA), Il 07 giugno 2017

IL SINDACO

Costabile Spinelli



COMUNE DI CASTELLABATE (SA)


Per copia conforme all'originale

Castellabate, il 04-06-2017

agl' att.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Giuseppe Durano)



 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI SICILIANI	Banca di Credito Cooperativo dei COMUNI SICILIANI acc. coop. Cod. ABI 070664 Sede legale in Via Municipio 16 - 61089 Moio della Civitella (SA) - Tel. 097466133 FAX 097466372 - C.F. e R.I. di Salerno n. 0368090355 Iscritta all'Albo delle società coop. n. A162403 Iscritta all'Albo delle banche al n. 5436 www.bcccomunicazioni.it - e-mail: segreteria@comunisiciliani.it	Mag: SOCIETA' NON CENSITA
		AGROPOLI li 07/06/2017

SOCIETA' COSTITUENDE
RICHIESTA E RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEL CAPITALE SOCIALE

MAG: SOCIETA' NON CENSITA
 AGROPOLI li 07/06/2017

ALLEGATO ^E
 RACC. N. 4288

Società costituenda: CASTELLABATE SERVIZI SRL
 Con sede in: VIA ROMA N 5 FRAZ S MARIA, CASTELLABATE (SA)
 Settore: 000 -

Capitale: Euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00)
 Conferimenti in denaro: Euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00)

Il/La Signoria SPINELLI COSTABILE
 nata/a a CASTELLABATE (SA) il 21/06/1965
 Codice Fiscale: SPNCT865H21C125Q
 residente a CASTELLABATE (SA), in VIA CATAROZZE
 documento di identificazione: Carta d'identità n. A00955172 rilasciato da COMUNE di CASTELLABATE in data 29/09/2008

chiede di versare presso questa Banca ai sensi e per gli effetti
 dell'art. 2342 c.c. (per la costituzione di Società per azioni)

l'importo complessivo di Euro 40.000,00 (QUARANTAMILA/00)
 per conto dei seguenti soci sottoscrittori:

PERSONE FISICHE						
Cognome e Nome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale	Residenza	Documento	Quota di Partecipazione in Euro	Quota di partecipazione in Percentuale
SPINELLI COSTABILE	CASTELLABATE - 21/06/1965	SPNCT865H21C125Q	CASTELLABATE (SA)	Carta d'identità n. A00955172	40.000,00	100,00
Ammontare complessivo da versare					40.000,00	100,00

In Comune: 0368090355 RIC. C. LEV. 07/06/2017 15:18:00.571

Modalità di rimborso del conferimenti in denaro versati per la società costituendo

- art. 1 - Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su conto corrente intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intransferibile all'ordine degli stessi - alla banca deve essere presentata, in ogni caso, la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulta allegata in originale a tale atto.
- Gli aventi diritto alla restituzione del deposito, nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, devono sottoscrivere una dichiarazione che indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione) della ricevuta, menlevi la banca da ogni eventuale danno o responsabilità che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
- art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve, altresì, essere prodotto certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e, comunque, non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta, da tale certificato devono, altresì, risultare la generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o congiunta. Tali amministratori sono i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme.
- art. 3 - In caso di mancata costituzione o iscrizione nel registro delle imprese della società, i soggetti legittimati a richiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori. Essi dovranno produrre, direttamente o tramite altro soggetto autorizzato mediante procura con firma autenticata, i seguenti documenti oltre alla documentazione di cui all'art. 1:
- a) se non sia stato sottoscritto l'atto costitutivo della società, certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, competente per territorio - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire, nonché dichiarazione di rinuncia alla costituzione della società, a firma di tutti i soci sottoscrittori;
 - b) se sia stato sottoscritto l'atto costitutivo della società ma questa non sia stata iscritta nel registro delle imprese, dichiarazione del notaio rogante attestante la data dell'atto costitutivo o copia conforme dell'atto costitutivo nonché certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese, competente per territorio - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società nei novanta giorni successivi alla data dell'atto pubblico;
 - c) se l'iscrizione nel registro delle imprese della società non è avvenuta per mancato rilascio delle autorizzazioni o per insussistenza delle altre condizioni previste dalle leggi speciali per la costituzione delle società ai sensi dell'art. 2320, n. 3), c.c., dichiarazione del notaio rogante attestante il mancato rilascio di tali autorizzazioni o condizioni.
- art. 4 - In ogni caso dovrà essere prodotta quella ulteriore documentazione dalla banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti la restituzione delle somme depositate.
- art. 5 - In caso di mancata costituzione o iscrizione nel registro delle imprese della società, il rimborso viene effettuato congiuntamente agli aventi diritto e, solo in casi eccezionali questa banca si riserva la facoltà di consentire PRO QUOTA ai singoli sottoscrittori.
- art. 6 - Salvo patto contrario, le somme depositate sono improduttive di interessi.

Per Ricevuta delle Somme Sindacato

BCC DEI COMUNI CILIENTANI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEI COMUNI CILIENTANI

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



M. Scalfari - STRUTTORE - 0957.100.100 - CLIENTE 2012.10.23.001912401

----- STATUTO -----

Art. 1 - Costituzione e Denominazione -----

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "CASTELLABATE SERVIZI SRL". -----

Art. 2 - Soci -----

Potranno assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo: -----

gli Enti locali ovvero unioni/associazioni o consorzi tra detti soggetti; -----

le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici; -----

le società a totale capitale pubblico. -----

Art. 3 - Natura della Società -----

La società è costituita e partecipata dai soci con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci stessi. -

La società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica degli beni e servizi. -----

La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi. -----

3.4 La società opera a favore degli Enti Soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a

favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da essi controllati. La società può operare a favore di altri soggetti,

diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett.b) del D.Lgs n.50/2016, anche attraverso gli accordi di cui

all'art.5, comma 6 del D.Lgs n.50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successive art.6.4. -----

3.5. In ogni caso, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. ----

3.6. La società conferma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità nonché di quelli contenuti nell'art. 35, comma 3, D.lgs n. 165/2001. Per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo 3.6 la società adotta appositi regolamenti. -----

3.7 Gli enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o del Presidente o di un loro delegato. Per i soci diversi dagli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso. -----

Art. 4 - Sede -----

La società ha sede nel Comune di Castellabate (SA). -----

La società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi e isti-



tuire filiali, uffici, sportelli, depositi e stabilimenti secondari su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei comuni in cui sono presenti gli enti costituenti, partecipanti o affidanti di cui al punto 3.4. -----

Art. 5 - Durata -----

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci. -----

Art. 6 - Oggetto -----

La società ha per oggetto esclusivo la produzione e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale e di beni o servizi strumentali ai soci, e precisamente i seguenti: -----

progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, impianti idrici e di depurazione, videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico; -----

manutenzione strade e segnaletica; -----

gestione del verde pubblico; -----

gestione e manutenzione immobili e beni e del patrimonio immobiliare degli Enti soci, ivi compresa la gestione dei servizi nelle aree dedicate agli insediamenti produttivi; -----

Gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente; -----

gestione delle aree adibite ad Isola Ecologica e gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, nei limiti previsti dalla normative in vigore e delle leggi speciali in materia; -----

gestione di impianti sportivi, di strutture polivalenti, di centri congress e di teatri o Sale polifunzionali; -----

gestione di servizi cimiteriali e di illuminazione votiva; --

gestione di magazzini e depositaria comunale; -----

gestione di farmacie comunali e di dispensari; -----

progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture legate alla mobilità urbana ed in particolare: gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e specie, siano essi di superficie, sotterranei o sopraelevati, nonché di centri intermodali in genere, nonché attività connesse, accessorie o comunque collegate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio permessi di accesso e sosta ivi comprese le aree soggette ad autorizzazione e/o limitazione del traffico a vario titolo, gestione della pubblicità relativa a detti impianti, rimozione degli autoveicoli, organizzazione e gestione di rivendite al pubblico di titoli di viaggio per autobus, treni e traghetti, rivendita biglietti per spettacoli ed eventi, controllo della sosta attraverso proprio personale autorizzato con potestà di elevare sanzioni (ausiliari del traffico),

a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, con le modalità ed i termini previsti dalla delibera di aumento del capitale. Si applicano le disposizioni dell'art. 2481 bis c.c.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni, Diritto di prelazione e Clausola di gradimento

Le quote sono trasferibili unicamente a favore di altri soci e/o a favore di enti locali, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o società a totale partecipazione pubblica, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1 e 2 del presente statuto, nonché delle disposizioni pubblicistiche vigenti, regolanti la partecipazione di pubbliche amministrazioni a società di capitali, alle condizioni di seguito indicate. -- Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare quanto previsto nell'art. 1 del presente statuto e gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli Enti di cui agli artt. 2 e 3 ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote.

Nella dizione "trasferimento di quote" si intendono compresi tutti quei negozi e/o atti in forza dei quali si conseguono, in via diretta od indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e di altri diritti reali su quote o diritti di opzione della società.

In tutti i casi in cui la natura del negozio e/o atto non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Durante i primi 3 (tre) anni dall'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, è fatto divieto ai Soci di trasferire interamente la propria partecipazione sociale. E' fatto altresì divieto ai Soci che fanno ingresso nella compagine sociale di trasferire interamente la propria partecipazione sociale durante i primi 3 (tre) anni dalla data di efficacia dell'acquisto della quota sociale.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto tra i soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

Pertanto il socio che intende vendere, o, comunque, trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,

in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. -----
L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione,
nella persona del Presidente, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: -----

ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione; -----

le quote dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte, della data fissata per il trasferimento. -----

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, così come meglio specificato ai punti successivi. -----

Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene o che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----

Qualora nella comunicazione sia indicato, come acquirente, un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. -----

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. -----

Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania (SA), su richiesta della parte più diligente. -----

Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, del-



la sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. -----

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore: -----

risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà, comunque, al prezzo offerto dal potenziale acquirente; -----

risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento, a favore dei soci aventi il diritto di prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore, oppure il socio, che intende procedere al trasferimento, avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione, dandone notizia all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata, in copia, anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, ~~se~~ l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. -----

Il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio offerente. -

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in proporzione alla partecipazione del socio che esercita il diritto, indicando, altresì, la parte massima delle quote offerte, che il socio è disposto ad acquistare, nel caso in cui gli altri soci o alcuni tra essi non esercitino il loro diritto di prelazione; qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle quote stesse, sarà libero di trasferire tutte le quote all'acquirente indicato nella comunicazione, purché nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 10.1 e delle successive previsioni in tema di clausola di gradimento, entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle quote di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quali quote acquistare tra quelle oggetto del trasferimento. ----

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. -----

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui sopra; il diritto di prelazione non spetta nel caso di costituzione di pegno. -----

Il socio potrà cedere liberamente la partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso dell'Assemblea dei Soci, alla quale deve essere comunicato, dal Consiglio di Amministrazione, il potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contestualmente alla Convocazione dell'Assemblea. -----

Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto possa contrastare con gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli Enti di cui agli artt.2 e 3 del presente Statuto ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, nonché qualora il trasferimento della partecipazione comporti, o abbia come conseguenza, la violazione di disposizioni normative regolanti la partecipazione di pubbliche amministrazioni a società di capitali. -----

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione. -----

Art. 11 - Recesso - Esclusione del socio -----

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: -----

il cambiamento dell'oggetto della società; -----

la trasformazione della società; -----

la fusione e la scissione della società; -----

la revoca dello stato di liquidazione; -----

l'eliminazione di una o più cause di recesso; -----

il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; -----

il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c.; -----

l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; -----

j. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. -----

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

Il socio, che intende recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci



della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese. -----

Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. --

La liquidazione delle partecipazioni del socio receduto avverrà ai sensi dell'art. 2473 c.c. -----

L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che: -----

si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti della società, dalle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali; -----

non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società. -----

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea -----

Oltre alle materie riservate alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto, è attribuita in via esclusiva ai soci ogni determinazione che riguardi gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società. In particolare, l'Assemblea delibera sui principali atti di indirizzo, di programmazione e di gestione, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci stessi sottopongono alla sua approvazione. -----

In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea: ----

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -

l'approvazione, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, del piano industriale sia pluriennale che annuale, atti questi ultimi aventi natura preventiva e comprendenti i budget economici, finanziari, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, nonché ogni eventuale modifica all'organigramma della società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle poli-

tiche individuate dal piano industriale pluriennale; -----
le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle neces-
sarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie; ---
la decisione di compiere operazioni che comportino una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci; -----
la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consi-
glio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compen-
si; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per
l'indennità in caso di deleghe; -----
la nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in ca-
so di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Col-
legio stesso e la definizione dei relativi compensi; -----
l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle
funzioni e poteri allo stesso attribuiti; -----
la messa in liquidazione della società, la nomina dei liqui-
datori ed i criteri di svolgimento della liquidazione,
nonché la revoca dello stato di liquidazione; -----
i) la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbli-
gazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad eu-
ro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna; -----
ii) l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mo-
bili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modifica-
zione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori
superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi)
ciascuno; -----
iii) l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mu-
tui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per
importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero
centesimi) ciascuno; -----
l) la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un so-
cio; -----
m) la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acqui-
sti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di azien-
de o rami d'azienda. -----
n) l'analisi e l'approvazione delle relazioni periodiche se-
mestrali che l'organo amministrativo è obbligato a predispor-
re e sottoporre ai soci circa lo stato di attuazione degli o-
biettivi strategici e delle decisioni significative assunte
dall'Assemblea nell'esercizio del controllo analogo che i so-
ci esercitano sulla società ai sensi dell'articolo 3.3. del
presente statuto; o) la decisione, al ricorrere delle condi-
zioni di cui all'art. 16, comma 5 del D.lgs n. 175/2016, di
rinunciare ad affidamenti diretti da parte degli enti pubbli-
ci soci, ovvero di rinunciare ai rapporti di fornitura, o
parte dei rapporti di fornitura, con soggetti terzi. -----
L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordina-
mento e controllo sulle specifiche attività affidatele può
emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo a
quello esercitato sui propri uffici e/o servizi, disciplina-
ri relativi a single attività o singoli servizi svolti dalla



società, cui la direzione e l'organo amministrativo debbono attenersi. -----

L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo una sintetica relazione sull'attività svolta. -----

Ciascun socio può demandare alla competenza dell'Assemblea la decisione della Società su questioni strettamente attinenti alla gestione di servizi da esso affidati alla Società stessa. -----

In tal caso, il socio interessato convoca l'Assemblea nelle forme di cui all'art.14. -----

L'Assemblea assume le decisioni relative alle questioni poste all'ordine del giorno dal singolo socio ai sensi dei paragrafi 12.5 e 12.6 in un'unica seduta, senza possibilità di seconda convocazione. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art.18.1. ----

Qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita ovvero sia assunta una decisione contraria alla volontà del socio che ha convocato l'Assemblea, questo ha diritto di recedere dalla società nelle forme di cui all'art. 11.2 e seguenti. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la seduta Assembleare. -----

Art. 13 - Diritto di Voto -----

Hanno diritto di voto i soci iscritti al registro imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto. -----

Il socio moroso che non ha adempiuto agli obblighi di conferimento non può partecipare alle decisioni dei soci. -----

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea -----

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o dall'Organo di controllo, o anche da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci; l'Assemblea può altresì essere convocata dal singolo socio nei casi previsti al precedente articolo 12.5. -----

L'Assemblea è convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, telegramma, e-mail), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro imprese. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare. -----
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. -----

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di loro assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

81 Fatto salvo le decisioni nelle materie elencate al precedente punto 12.2, che devono essere assunte con il metodo assembleare, è consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi delegati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

Art. 16 - Deleghe -----

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. -----
La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione. -----

Art. 17 - Verbale dell'Assemblea -----

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 15 comma 2. -----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 18 - Quorum Costitutivi e Deliberativi -----

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e del numero dei soci. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea e dei soci presenti. -----

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità. -----

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. e) anche in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità. -----

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. a), b), c), d), f), g), h), e o), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera all'unanimità. -----

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. i), j), k), l), m) ed n), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea e i 2/3 dei Soci presenti. -----

Restano, in ogni caso, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

In caso di Assemblea convocata dal singolo socio, ai sensi dei precedenti commi da 12.5 a 12.6, trovano applicazione i quorum ivi previsti. -----

In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere dell'Assemblea di cui all'art. 12.2, o, in caso di seconda convocazione, del quorum costitutivo previsto dall'art. 18.3., sarà immediatamente convocata una successiva seduta, non oltre 15 gg dalla precedente, avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione. -----

Se anche in tale successiva seduta non sono raggiunti il quorum necessario per la costituzione dell'assemblea o l'appro-

vazione della deliberazione, si verifica una situazione definita di "Stallo Decisionale"; in tal caso i Soci, su impulso del Presidente della Società e/o del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico, si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi venti giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).

Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione.

Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non sia stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale").

In ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale, la proposta di deliberazione dalla quale è conseguita tale situazione di Insanabile Stallo Decisionale potrà essere approvata dall'Assemblea, regolarmente costituita con la presenza di oltre la metà del capitale sociale e oltre la metà dei soci, a maggioranza assoluta dei soci e del capitale sociale, a prescindere dall'oggetto della deliberazione. Ciascun socio che esprima in Assemblea voto contrario alla deliberazione così assunta avrà diritto di recesso dalla società, che potrà essere esercitato nei tempi e modi di cui al precedente art.11. Il socio assente a tale seduta assembleare non avrà diritto di recesso.

Art. 19 - Disposizioni finalizzate a realizzare i requisiti del controllo analogo.

19.1 Qualora, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.lgs n. 175/2016, cessino gli affidamenti diretti a favore della società, perdono di efficacia, siccome volte a far conseguire ai soci un controllo sulla società analogo a quello svolto sui propri uffici e/o servizi, le seguenti clausole statutarie:

- a) art. 2;
- b) art. 3;
- c) art. 6.4;d) art. 12;
- e) art. 18;
- f) art. 21.4.

Alla sopravvenuta inefficacia consegue l'applicazione, per quanto attiene all'oggetto delle clausole divenute inefficaci, della disciplina generale contenuta nel codice civile.

Art. 20 - Nomina, Composizione e Durata dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in presenza delle condizioni previste dalla normativa

pro-tempore applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati con decisione dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili. ---- Gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente e non trovarsi in alcuna delle ipotesi di incompatibilità o inconfiribilità stabiliti dalla suddetta normativa. -----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nei casi in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri si applica l'art.2386 c.c. -----

Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art.2385 c.c. -----

20.5 In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120. -----

20.6 Le decisioni dell'Organo Amministrativo dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo -----

L'Organo Amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa. -----

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione l'attribuzione da parte del Consiglio, di amministrazione di deleghe di gestione sarà possibile solo a favore di uno dei suoi membri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. In ogni caso è esclusa la carica di vice-presidente. -----

Oltre alle funzioni riservate per legge all'Organo Amministrativo, quest'ultimo non può delegare ad uno dei suoi componenti neppure le seguenti: -----

- la prestazione di garanzie reali e/o personali e l'acquisto ed alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, e costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, per valori superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno; -----
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie; -----

- la predisposizione dei piani industriali e predisposizione del rendiconto consuntivo annuale. -----

21.4 L'Organo Amministrativo, qualora un socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio richiedente e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio. -

Art. 22 - Convocazione e svolgimento del Consiglio di Amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. - La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di controllo, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno

cinque giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno. -

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o in altro luogo in Italia. -----

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri, o in ogni caso almeno ogni tre mesi. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci. -----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto. -----

Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma salvi i casi di legge e dunque anche i casi di cui all'art. 2475, comma 5° codice civile, le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante consultazione scritta. Il testo della decisione deve essere comunicato per iscritto a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, mediante



fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o al recapito degli amministratori, sindaco unico o sindaci effettivi, se nominati, comunicato all'atto della nomina (o successivamente in caso di modifica).

Per l'adozione delle decisioni tramite consultazione scritta è necessario che il consenso della maggioranza assoluta degli amministratori sia comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall'invio del testo da parte dello stesso mediante telegramma o telefax ovvero lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento).

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione di consenso pervenuta. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Qualora il consenso scritto circa la decisione proposta sia trasmesso alla società tramite telefax, è fatto obbligo a ciascun amministratore di trasmettere l'originale alla società tramite lettera raccomandata a/r ovvero tramite lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento) entro 3 (tre) giorni dalla trasmissione via telefax.

Art. 23 - Validità delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto dato dal Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art 24 - Compensi degli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità, che, qualora superiore, è alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente punto. L'indennità non potrà essere superiore ai limiti quantitativi stabiliti dalla normativa vigente sia al momento della nomina, che nel corso dell'esecuzione del mandato di amministratore.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti di quanto previsto all'art. 12, secondo comma, lettera e).

In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 25 - Poteri del Presidente -----

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso è sostituito dall'Amministratore più anziano di età. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito. -----

Art. 26 - Organo di controllo e Revisore -----

L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. -----

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. -----

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato. -----

All'organo di controllo, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti qualora con decisione dei soci non sia contestualmente nominato un revisore. -----

Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o dall'altra normativa applicabile. -----

Il corrispettivo dei Sindaci e del Revisore, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco. -----

La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti. -----

Art. 27 Bilancio -----

L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di o-



gni anno. -----
Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del Revisore o dell'Organo di controllo (articolo 2429 del Codice Civile) è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Revisore o dell'Organo di controllo dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. -----

Art. 28 - Ripartizione degli utili -----
Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione. Il pagamento degli utili sarà eseguito nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili. -----

Art. 29 - Cause di scioglimento -----
Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste e regolate dalla legge. Nei casi in cui si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti necessari previsti dalla legge senza indugio. -----

Art. 30 - Norme finali -----
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e le leggi speciali in materia. -----

F.to Costabile Spinelli, Vincenzo Di Luccia, Emanuela Sarsevieri, Mariassunta Ali', Orsola Maiuri. -----

F.to Notaio Massimo Esposito. -----

66
La presente copia di n.....
pagine è conforme all'originale
e si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge.

Castellabate, in data.....28 GIUGNO 2017.....



